

Comune di Cameri (Novara)

**Ampliamento e recupero naturalistico della cava inerti in località Cascina Scagliano -
Approvazione progetto definitivo di Variante Parziale n. 29 al P.R.G.C.**

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli ed unanimi ...
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77, la Variante Parziale al P.R.G.C. n. 29 che individua la destinazione d'uso finale dell'area del Polo di Cameri –Oleggio-Bellinzago, a fine coltivazione, quale “Area naturalistica e turistico-ricreativa a fruizione pubblica” con normativa propria inserita nell'art. 24 delle NUEA del PRG e che si compone dei seguenti elaborati predisposti dall'ing. Paolo Nuvolone, dello studio TREE s.R.L. – ENVIROMENTAL SERVICES COMPANY, di Stresa, nel mese di giugno 2013, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Elaborato n. 1 – Relazione illustrativa;
- Elaborato n. 2 – Estratto Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione;
- Elaborato n. 3 – Verifica di compatibilità acustica;
- Elaborato n. 4 – Relazione geologica-tecnica;
- Tavola 1 – Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:5.000;
- Tavola 2 - Azzonamento generale – scala 1:10.000;
- Tavola 3.6 - Azzonamento delle aree urbanizzate – scala 1:2.000;
- Tavola 7 - Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000;
- Tavola 7A – Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000;
- Tavola 8 - Adeguamento alla DCR 59-10831/2006 - Programmazione di urbanistica commerciale - Individuazione degli Addensamenti A1, A5, delle localizzazioni L1 e L2 – scala 1:10.000;

2. di dare atto che le tavole di PRG nn. 3.5, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3bis, 4.1, 4.2, 4.3, 5 e 6 non vengono allegate in quanto non interessate alla variante e che su tali tavole verranno comunque modificati i cartigli in accordo con le tavole modificate;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, della sussistenza di tutte le seguenti condizioni, per cui la variante è classificata come parziale:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. n. 56/77 e s.m. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla legge stessa;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della predetta legge per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla legge stessa;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento;

4. di dichiarare che non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto l'area oggetto di variante rimane azzonata come “Area agricola” ed il

riutilizzo del suolo è già previsto dal PAEP nei casi di attività di escavazione sotto falda e pertanto la presente variante non determina una modifica territoriale significativa;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 9 della L.R. 56/77, come modificata dalla L.R. 3/2013, la presente variante è esclusa dal processo di valutazione ambientale strategica in quanto si tratta di adeguamento a disposizioni puntuali del PAEP, piano sovraordinato che è già stato sottoposto a procedura di VAS;

6. di dare atto che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

7. di approvare a tale riguardo, l'apposita scheda che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

8. di disporre la pubblicazione della presente Variante sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;

9. di trasmettere alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Novara, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale, delibera di approvazione ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Margherita Testa